



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 2376 124.11/2019 del 04.02.2020

/ Pos. n. 2

Presidenza della Regione siciliana
Ufficio Speciale per la Progettazione
(Rif. Nota 17 ottobre 2019, n. 3047 e
documentazione trasmessa in data
26 novembre 2019)

Oggetto: *Connotazione dell'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione siciliana quale ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..*

1. Con la nota in riferimento codesto Ufficio ha chiesto di conoscere l'avviso dello Scrivente relativamente alla propria connotazione quale ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..

Si rappresenta che con delibere di Giunta regionale 4 novembre 2018 n. 426 e 15 novembre 2018 n. 447 è stato istituito l'Ufficio Speciale per la Progettazione, posto alle dipendenze del Presidente della Regione, con una durata prevista di anni tre e che la successiva delibera 30 maggio 2019 n. 204 ne ha integrato le competenze e la configurazione.

Tra le funzioni attribuite rientra l'esercitare *“l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici regionali nonché ogni altra attività rientrante nei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui al citato art. 3, comma 1, lettera vvvv, del D.Lgs n. 50/2016, con la correlata possibilità di avvalersi delle professionalità e delle risorse degli altri rami dell'Amministrazione regionale”*; *“stipulare convenzioni con i Comuni, i Liberi Consorzi comunali e le Città Metropolitane per espletare, a loro favore, le attività di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016”*.

Si evidenzia ancora che *“dei corrispondenti compiti e funzioni espletati dal Dipartimento Regionale Tecnico, che verranno assorbiti dall’istituendo Ufficio Speciale per la Progettazione regionale, si terrà in ogni caso conto in sede di revisione biennale del funzionigramma della Regione, approvato con Regolamento D.P.Reg. N. 12/2016”*.

Il Richiedente rileva che, a seguito della stipula di numerose convenzioni con gli Enti Locali, gli stessi hanno segnalato, oltre ad una carenza di progettualità, anche la mancanza di fondi per sopperire alla progettazione ed al finanziamento *“delle campagne di indagini obbligatoriamente previste come propedeutiche alle progettazioni esecutive, ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016”*.

A fronte della particolare complessità delle progettazioni richieste, appare necessario l’individuazione di apposite professionalità tecniche specialistiche le cui prestazioni saranno poste a supporto dei gruppi di progettazione costituiti dal personale regionale in organico.

Peraltro, a seguito dell’istituzione dei pertinenti capitoli di bilancio, si dovrà provvedere all’acquisto di attrezzature, dispositivi di protezione individuale, software ed hardware, nonché procedere all’acquisizione di tutte le forniture connesse ad oneri di progettazione.

In base a tali necessità, codesto Ufficio ha provveduto ad accreditarsi quale utente al sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica comunitaria, e, quindi, risulterebbe abilitato quale *“stazione appaltante”* nella funzione di *“Soggetto titolare di investimento pubblico”*.

Cio’ rappresentato e dovendo fornire risposta agli EE.LL. che hanno fatto richiesta di stipula di convenzioni, si chiede allo Scrivente se l’Ufficio Speciale per la Progettazione possa rientrare *“nella tipologia di ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.”* e se, nell’attuale configurazione giuridica ed a seguito di assegnazione di apposito fondo autonomo di progettazione, il medesimo sia *“abilitato a procedere all’aggiudicazione di servizi, forniture, lavori ed opere, nonché concorsi pubblici di progettazione come previsti ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.”*.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri - su richieste provenienti dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti, ovvero, come nel caso degli Uffici Speciali, sottoscritte dal Presidente o dall’Assessore regionale da cui dipendono - sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare).

Tuttavia, in via eccezionale, tenuto conto che la richiesta reca soltanto la firma del dirigente dell’Ufficio Speciale per la Progettazione, nell’intento di assicurare un proficuo contributo, tracciato il quadro normativo rilevante, si espongono le seguenti considerazioni tecnico-giuridiche

di carattere generale, che potranno servire da supporto per le scelte e le determinazioni di esclusiva competenza di codesto Ufficio.

3. In relazione alla questione sottoposta all'esame si rappresenta quanto segue.

Inizialmente occorre delineare l'ambito di attività dell'Ufficio Speciale per la Progettazione.

Tra le funzioni ad esso attribuite, la delibera di Giunta regionale n. 426/2018 citata in premessa, annovera *“l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici regionali nonché ogni attività rientrante nei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui al citato art. 3, comma 1, lettera vvvv del D.Lgs n. 50/2016...”*, e la stipula di *“apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane per espletare, a loro favore, le attività di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016”*.

Successivamente, la suddetta delibera di Giunta regionale n. 204/2019 ne ha integrato le competenze *“anche a favore delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie dell'Isola... mediante la stipula di apposite convenzioni”* prevedendo che *“i relativi oneri, finalizzati al funzionamento dell'Ufficio ed all'espletamento delle attività di progettazione, siano posti a carico degli Enti richiedenti”*.

Le citate Delibere di Giunta attribuiscono quindi, a tale struttura *“la finalità di dirigere e coordinare l'intera attività di progettazione delle opere pubbliche regionali”*, consentendo ai Comuni, ai Liberi consorzi comunali, alle Città metropolitane ed alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie dell'Isola *“di avvalersi delle professionalità tecniche e del know how della Amministrazione regionale”* per espletare, a loro favore, le attività di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 50/2016¹.

¹D.Lgs. 18-4-2016 n. 50

Art. 24 Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento di cui al comma 2 individua anche i

Nella sostanza, si è manifestata la volontà di supportare un settore strategico, quale quello della realizzazione delle opere pubbliche, imprimendo impulso e celerità al completamento delle relative attività progettuali, attraverso l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, con il compito anche di coadiuvare in tale ambito, attraverso apposite convenzioni, le amministrazioni aggiudicatrici in ambito regionale (Comuni, Liberi consorzi comunali, Città metropolitane, Aziende Ospedaliere e Sanitarie), spesso carenti di specifiche professionalità tecniche.

In tal senso, appare chiaro quanto disposto dall'art. 23, n. 2 del D.Lgs n. 50/2016: *“Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.”*

L'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 prevede espressamente che le prestazioni di cui al n. 1 possano essere espletate: *“a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ... c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge...”*, individuando chiaramente lo specifico ambito tecnico dell'organismo cui le stazioni appaltanti possono eventualmente fare ricorso. Nondimeno, la qualificazione di stazione appaltante è

criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.

specificamente disciplinata dall'art. 38² del D.Lgs. n. 50/2016 ed attiene ad un complesso sistema che mira a valorizzare la capacità di programmazione e progettazione, la capacità di affidamento e quella di verifica dell'esecuzione e controllo dell'intera procedura, incluso il collaudo e la messa in opera, attraverso l'istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Tuttavia tale sistema ad oggi non risulta ancora operativo, non essendo stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisca i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco.

²D.Lgs. 18-4-2016 n. 50

Art. 38 -Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza-

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. (149)

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- a) capacità di programmazione e progettazione;
- b) capacità di affidamento;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) requisiti di base, quali:

- 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
- 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma

3;

3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;

4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall'articolo 29, comma 3;

b) requisiti premianti, quali:

1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;

2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;

5

Di conseguenza, “...nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato...” come previsto dall’art. 216, comma 10³ del D.lgs. n. 50/2016 (cfr. TAR Brescia- sentenza 21.03.2019 n. 266).

Allo stato, la Regione siciliana ha iscritto quale soggetto aggregatore, in seno all’Assessorato regionale dell’Economia, la Centrale Unica di Committenza, istituita dall’art. 55⁴ della legge regionale 7 maggio 2015 n.9.

4) livello di soccombenza nel contenzioso;

5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.

4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all’ANAC per la qualificazione.

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L’ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l’articolo 216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dall’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall’ANAC all’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

10. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g).

³D.Lgs. 18-4-2016 n. 50

Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento

“...

...
...

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

...
...”

⁴L.R. 7-5-2015 n. 9

Art. 55 Gestione centralizzata acquisti.

1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale dell’economia, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale, per gli acquisti di beni e servizi è istituita la "Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi", unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi.

2. La Centrale unica di committenza provvede agli acquisti di beni e servizi oltre che per i diversi rami dell’Amministrazione regionale anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per gli enti regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, ferme restando le

6

A tale organo sono state attribuite le competenze relativamente agli appalti di beni e servizi, rimanendo escluse quelle in ordine ai lavori pubblici, poiché la disposizione istitutiva ha fatto espressamente salve le competenze del Dipartimento regionale Tecnico dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, le cui funzioni sono esercitate (nello svolgimento della gara), quale struttura intermedia, dall'U.R.E.G.A., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Occorre dunque rilevare che, nonostante la delibera di Giunta regionale 4 novembre 2018 n. 426 preveda *“che dei corrispondenti compiti e funzioni espletati dal Dipartimento regionale tecnico, che verranno assorbiti dall'istituendo “Ufficio speciale per la progettazione regionale”, si terrà in ogni caso conto in sede di revisione biennale del funzionigramma della Regione, approvato con Regolamento D.P.Reg. n. 12/2016...”*, non risultano in vigore norme e/o regolamenti che abbiano mutato le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico, cui continuano ad essere demandate, tramite l'Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare di Appalto (U.R.E.G.A.), le competenze in materia di appalti di lavori pubblici.

Ciò posto, occorre nondimeno osservare che l'accreditamento del Richiedente, quale utente del Codice Unico di Progetto (CUP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sembra essere avvenuto come soggetto “concentratore” (All. 5).

“Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)... La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate,

competenze attribuite agli UREGA in materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'*articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.*

2-bis. Per le attività indicate al comma 2, conformemente a quanto previsto dall'*articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario (45).

3. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 e gli Uffici di cui all'*articolo 9 della legge regionale n. 12/2011* possono ricorrere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ad apposite convenzioni, previa delibera della Giunta regionale, con altre Amministrazioni pubbliche o società a partecipazione pubblica che risultino adeguate, sotto il profilo organizzativo e tecnologico, alla gestione degli appalti pubblici relativi alle richiamate attività di competenza.

5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo sono soppressi gli uffici o strutture altrimenti denominate, ai quali sono riconducibili competenze che costituiscono duplicazione delle attività ascritte alla "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", ai sensi del presente articolo.

6. La soppressione di cui al comma 5 è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a seguito di apposita ricognizione.

7. Con decreto dell'Assessore per l'economia, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, è adottato un piano strategico degli acquisti che individua le categorie merceologiche dei beni e dei servizi di cui al comma 2. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione e gli importi, riferiti a ciascuna categoria merceologica, al di sotto dei quali può non sussistere l'obbligo del ricorso al soggetto aggregatore di cui al comma 1.

direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, “pura” o “assistita”, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private... Il codice accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la chiusura del progetto. Basato sulla logica di associare in maniera biunivoca un codice a ciascun progetto d’investimento pubblico, tramite il suo corredo informativo, il CUP deve consentire di identificare puntualmente ciascun intervento e, una volta messo a regime il Sistema di Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), di rilevarne le fasi di avanzamento: si utilizza un’unità di rilevazione unica (il “progetto d’investimento pubblico”) e una codifica unica, comune e valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo di vita dei progetti.” (cfr. pagina web del sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica).

Nondimeno, la figura del soggetto concentratore è prevista (delibera CIPE 143/2002) al fine di svolgere il ruolo di supporto e di servizio alle strutture dei soggetti responsabili, agendo su delega esplicita del soggetto responsabile del progetto cui rimane la responsabilità della correttezza dei dati.

Tale accreditamento quindi, non comporta automaticamente l’assunzione della qualifica di “*stazione appaltante*” e di “*soggetto titolare di investimento pubblico*” che rimane incardinata in capo al soggetto titolare del progetto di investimento pubblico, cui compete l’attuazione degli interventi.

Peraltro, le citate Delibere di Giunta delineano l’ambito di attività del Richiedente, con finalità di direzione e coordinamento dell’intera attività di progettazione delle opere pubbliche regionali e non contemplano la eventualità di attribuire all’Ufficio Speciale per la Progettazione funzioni di stazione appaltante.

Per inciso, ferma restando la possibilità da parte del Richiedente di procedere, a seguito dell’istituzione dei pertinenti capitoli di bilancio, all’acquisizione di tutte le forniture connesse alla propria attività istituzionale di progettazione, tuttavia si ritiene che le eventuali spese relative al reperimento di particolari professionalità, software ed hardware necessari e specifici per un determinato progetto, debbano riferirsi all’ente appaltante, nella sua qualità di soggetto titolare di investimento pubblico, cui gravano interamente gli oneri inerenti alla progettazione.

Quest’ultima indicazione è peraltro espressamente contenuta nella Delibera di Giunta regionale 30 maggio 2019 n. 204: “*...i relativi oneri, finalizzati al funzionamento dell’Ufficio ed all’espletamento delle attività di progettazione, siano posti a carico degli Enti richiedenti*”.

Fatte queste premesse, a parere dello scrivente, l'Ufficio Speciale per la Progettazione – nella sua attuale configurazione - non rientrerebbe nella tipologia di ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

FIRMATO

Avv. David Bologna*

FIRMATO

Il Dirigente

Avv. Francesca Marcenò*

FIRMATO

L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993